Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 109° — Numero 330**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 30 dicembre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 330 DEL 30 DICEMBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Telettra - Laboratori di Telefonia Elettronica e Radio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1968. — **S.I.A.F. - Società Italiana per Acquedotti Fognature e Costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1968. — **Immobiliare Primavera - S.A.I.P., società per azioni, in Peschiera del Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1968. — **Glisenti Caster, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1968. — **Birra Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1968. — **Birra Wührer Nord, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1968. — **Pietro Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1968. — **Rivolta Carmignani & C., in Macherio (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1968. — **Tubi Meriflex - Fabbrica Meridionale Tubi ed Alberi Flessibili, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1968. — **Società Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1968. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** 1ª Estrazione del prestito obbligazionario 6 % 1968, effettuata il 20 dicembre 1968. — **Cominfi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1968. — **A. Wassermann - Società italiana per specialità farmaco-terapeutiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1968. — **« Spiritus », società per azioni, in Genova:** Estrazione di titoli del prestito obbligazionario 1949 effettuata il 18 dicembre 1968. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Estrazione di obbligazioni Zuccherificio di Cecina 1949 effettuata il 18 dicembre 1968. — **Industria leghe metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1968 (Prestito 6 % 1962-1976). — **Industria leghe metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1968 (Prestito 5 % 1950-1974). — **« Oretea », società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1968. — **Società agricola industria latte, società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1968 — **Fausto Sorini, società per azioni, in Castelleone (Cremona):** Rimborso anticipato di obbligazioni.

— **SIDER per il commercio dei prodotti siderurgici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1968. — **San Nicola, società per azioni, in Santa Domenica Talao (Cosenza):** Estrazione di obbligazioni. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Quinta estrazione del prestito obbligazionario 7 % 1959 (2ª serie) effettuata il 19 dicembre 1968. — **Giuseppe e Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1968. — **Società per Azioni Cartiere Ambrogio Binda, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1968. — **Officine SAIRA, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni Prestito di L. 70.000.000 sorteggiate il 16 dicembre 1968. — **Officine SAIRA, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni Prestito di L. 30.000.000 sorteggiate il 16 dicembre 1968. — **Tipografia Subalpina S.p.A., in Torre Pellice (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1968. — **« Eridania », Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** XVIII ed ultima estrazione obbligazioni 6 % - Emissione 1949-1969, effettuata il 18 dicembre 1968. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, società per azioni, in Roma:** 47ª estrazione azioni effettuata il 16 dicembre 1968. — **Cassa di Risparmio di Roma - Credito Fondiario:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1968, n. **1263**.

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per il comune di Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota del 3 luglio 1968, n. 4181, con la quale il medico provinciale di Siracusa richiede la revoca totale delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per quel capoluogo di provincia, dichiarazioni contenute nei regi decreti 7 ottobre 1904, n. 563 e 21 agosto 1908, n. 777;

Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal consiglio provinciale di sanità di Siracusa nella seduta del 19 giugno 1968;

Visti i regi decreti 7 ottobre 1904, n. 563 e 21 agosto 1908, n. 777 contenenti le sopradette dichiarazioni;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per il comune di Siracusa, contenute dai regi decreti 7 ottobre 1904, n. 563 e 21 agosto 1908, n. 777, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1264**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Maria Vittoria », di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Maria Vittoria » di Torino è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Maria Vittoria », con sede in Torino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;

due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1955, registro n. 13 Interno, foglio n. 102, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1964, registro n. 1 Interno, foglio n. 264;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 71. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1265**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale ostetrico ginecologico « S. Anna », di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale ostetrico ginecologico « S. Anna » di Torino è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e dello art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Anna », con sede in Torino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Torino;

due membri eletti dal consiglio comunale di Torino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti in data 16 luglio 1953, registro n. 21 Interno, foglio n. 88.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1266.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo di Lecco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Como in data 18 aprile 1968 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo di Lecco è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e lo art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo, con sede in Lecco, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri del consiglio provinciale di Como;

due membri eletti dal consiglio comunale di Lecco;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 1951, registro n. 28 Interno, foglio n. 61.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1267.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Andrea » di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli in data 15 maggio 1965 con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Andrea » di Vercelli è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Andrea », con sede in Vercelli, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Vercelli;

due membri eletti dal consiglio comunale di Vercelli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 187;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 72. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1268.**

Prelevamento di lire 899.051.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 899.051.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1968.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne il prelevamento di lire 899.051.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1968, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti (capp. n. 1930 e n. 3118) . . . . L. 20.600.000
(in relazione a lavori urgenti di manutenzione e di adattamento degli stabili sede del Ministero del tesoro e del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno)

Fitto di locali (Servizi informazioni e proprietà intellettuale - cap. n. 2537) . . . . L. 3.000.000
(in relazione al nuovo canone di locazione dello stabile situato in via Boncompagni n. 15)

Ministero di grazia e giustizia:

Spese casuali (cap. n. 1059) . L. 700.000
Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (cap. n. 1093) . . . . » 85.000.000
» 85.700.000
(per provvedere ad inderogabili esigenze prima non prevedibili)

Ministero degli affari esteri:

Spese di cerimoniale - Ricevimento in Italia di Capi di Stato e personalità estere (capitolo n. 1618) . . . . » 50.000.000
(per fronteggiare le spese per le visite in Italia di Capi di Stato e di personalità estere, prima non adeguatamente prevedibili)

Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. n. 1621) . . . . » 258.000.000
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)

Ministero dell'interno:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 1461) . . . . » 5.000.000
(per inderogabili spese relative alla lotta contro le frodi e le sofisticazioni alimentari prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero della difesa:

Liquidazione di pendenze connesse alla guerra 1940-45 (cap. n. 3026) . . . . » 90.000.000
(per dare esecuzione ad un atto di transazione relativo a vertenza giudiziaria)

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai termini dell'art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172 (cap. n. 1270) . . . . » 50.500.000
(assegnazione connessa con il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1968)

Ministero delle partecipazioni statali:

Fitto di locali (cap. n. 1066) . . . . . » 5.167.000
(integrazione necessaria in relazione al nuovo contratto di fitto della palazzina sita in via Sallustiana n. 54)

Ministero della sanità:

Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari (cap. n. 1013) » 4.000.000
(integrazione occorrente per corrispondere le indennità agli addetti alla segreteria di un nuovo Sottosegretario)

Fitto di locali (cap. n. 1067) . » 15.000.000
(integrazione necessaria per la sistemazione in nuovi locali della Direzione generale degli ospedali e degli uffici della Cassa nazionale di conguaglio)

Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, ecc. (cap. n. 1141) » 300.000.000
(per provvedere all'acquisto di vaccino antinfluenzale per l'attuazione della profilassi dell'influenza)

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Fitto di locali (cap. n. 1095) . . » 12.084.000
(integrazione occorrente in relazione al fitto di nuovi locali di via dei Laterani n. 34, prima non prevedibile)

L. 899.051.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, è autorizzato il prelevamento di lire 899.051.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1930. — Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 2537. — Fitto di locali . . » 3.000.000

Cap. n. 3118. — Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti - Spese d'ufficio . . . » 10.600.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 1059. — Spese casuali . . . » 700.000

Cap. n. 1093. — Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 . . » 85.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1618. — Spese di cerimoniale - Ricevimento in Italia di Capi di Stato e personalità estere, ecc. . . » 50.000.000

Cap. n. 1621. — Spese riservate del Ministero degli affari esteri . . . . » 258.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1461. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, ecc. » 5.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 3026. — Liquidazione di pendenze connesse alla guerra 1940-45, ecc. » 90.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:		
Cap. n. 1270. — Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai termini dell'art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172	L.	50.500.000
Ministero delle partecipazioni statali:		
Cap. n. 1066. — Fitto di locali . . .	»	5.167.000
Ministero della sanità:		
Cap. n. 1013. — Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari	»	4.000.000
Cap. n. 1067. — Fitto di locali . .	»	15.000.000
Cap. n. 1141. — Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, ecc.	»	300.000.000
Ministero del turismo e dello spettacolo:		
Cap. n. 1095. — Fitto di locali . .	»	12.084.000
	L.	899.051.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 110. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1269.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria con quelle di S. Cipriano e di S. Giovanni Battista, nel comune di Urbino.

N. 1269. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico della diocesi di Urbino in data 6 gennaio 1968, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » della parrocchia di S. Maria, in località Repuglie del comune di Urbino (Pesaro e Urbino), con le parrocchie di S. Cipriano e di S. Giovanni Battista, in località Ghiaiolo, ambedue nello stesso comune, già unite con decreto canonico 8 settembre 1965, civilmente riconosciuto con decreto presidenziale 7 febbraio 1966, n. 96.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 56. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1270.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nazario M. e di S. Andrea apostolo, nel comune di Liberi.

N. 1270. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Caiazzo in data 15 gennaio 1968, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Nazario M., in frazione Profeti del comune di Liberi (Caserta), e di S. Andrea apostolo, in frazione Merangeli dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1271.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio abate e della Natività di Maria Santissima, nel comune di Castelletto Uzzone.

N. 1271. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico della diocesi di Alba (Cuneo), in data 1° settembre 1967, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Antonio abate, in frazione Scaletta del comune di Castelletto Uzzone (Cuneo), e della Natività di Maria Santissima, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1272.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Leonardo e di S. Tomaso, nel comune di Montefiorino.

N. 1272. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° maggio 1968, relativo alla unione, per il periodo di cinque anni, « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Leonardo, in frazione Gusciola del comune di Montefiorino (Modena) e di S. Tomaso, in frazione Farneta dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 57. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968.

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 697, concernente revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 697, il quale approvava la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Viste le decisioni interlocutorie n. 263 e n. 505 reg. dec. del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, emesse rispettivamente in data 18 gennaio e 21 giugno 1967 dalla sezione IV a seguito dei ricorsi proposti dai notai Valentini dott. Valentino e Mastrandrea dott. Giovanni, allo scopo di ottenere l'annullamento del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 697 limitatamente all'aumento di posti disposto nelle sedi di Correggio e Guastalla (distretto notarile di Reggio Emilia) e del conseguenziale bando di concorso pubblicato per la copertura delle nuove sedi;

Ritenuto che le suddette decisioni, non censurando i criteri di massima adottati, concedevano termine a quest'amministrazione per la produzione di ulteriore documentazione giustificativa degli aumenti disposti nelle sedi sopra dette;

Considerato, peraltro, che non disponendo questa amministrazione di ulteriori elementi atti a completare la motivazione all'epoca formulata, ne deriva l'esigenza di qualificare il provvedimento, limitatamente alla parte impugnata, siccome illegittimo per insufficiente motivazione e di procedere conseguentemente al suo annullamento di ufficio;

Viste le decisioni definitive n. 510 e 627 reg. dec. del Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, a seguito di ricorsi proposti dai notai Velez dott. G. Battista ed altri, nonchè Cipolla dott. Sergio e Palmegiano dottor Giovanni, allo scopo di ottenere l'annullamento del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 697 limitatamente agli aumenti disposti nelle sedi di Imola, S. Giovanni in Persiceto e Medicina (distretto notarile di Bologna), nonchè in quella di Latisana (distretto notarile di Udine e Tolmezzo), e dei conseguenziali bandi di concorso pubblicati per la copertura dei nuovi posti nel distretto di Bologna;

Vista altresì la decisione definitiva n. 506 reg. dec. del Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, emessa a seguito del ricorso proposto dal notaio Fimmanò dott. Filomeno ed altri allo scopo di ottenere l'annullamento del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 697 limitatamente agli aumenti disposti nelle sedi di Frattamaggiore, Pompei, Portici, Resina e Torre del Greco (distretto notarile di Napoli);

Ritenuto che con le sopra richiamate decisioni definitive il Consiglio di Stato, non censurando i criteri di massima adottati, ha pronunciato l'annullamento dello impugnato provvedimento per insufficiente motivazione, limitatamente agli aumenti disposti nelle sedi su elencate;

Ritenuto che l'annullamento degli aumenti tabellari impugnati, sia attuato di ufficio, sia pronunciato dal Consiglio di Stato, deve intendersi esteso, ancorchè non formalmente dichiarato, ai bandi di concorso, successivamente pubblicati per la copertura dei nuovi posti, trattandosi di atti conseguenziali rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 697, che ne costituisce il necessario presupposto;

Considerato, pertanto, che sia per gli aumenti in ordine ai quali è necessario procedere all'annullamento di ufficio, sia per quelli annullati dal Consiglio di Stato, occorre provvedere all'emanazione di nuovi provvedimenti che, sempre in applicazione dei criteri di massima all'epoca formulati, redistribuiscano, nell'ambito dei due distretti notarili interessati, i posti la cui attribuzione risulta annullata o da annullare;

Vista la documentazione trasmessa dai singoli archivi notarili interessati, attinenti agli atti rogati nell'interesse degli abitanti del luogo a norma dell'art. 5 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, nonchè all'ammontare degli onorari relativi;

Visto il censimento del 15 ottobre 1961;

Ritenuto, in particolare, per quanto riguarda il distretto notarile di Reggio Emilia:

che il reddito medio distrettuale risulta pari, per ogni notaio, a L. 3.200.000 circa, e pertanto superiore a quello minimo nazionale che, secondo i criteri di massima, è pari a L. 3.000.000;

che il reddito globale medio risulta: quanto alla sede di Correggio, pari a L. 4.700.000 circa, contro una popolazione di 19.583 unità; e quanto alla sede di Guastalla, pari a L. 1.500.000 circa, contro una popolazione di 13.654 unità;

che i redditi medi individuali risultano di sole lire 2.350.000 circa a Correggio e L. 1.500.000 a Guastalla;

che i comuni diversi dal capoluogo non offrono possibilità di attribuzione dei posti già assegnati alle sedi di Correggio e Guastalla;

che, al contrario, nella città di Reggio Emilia ad una popolazione di 126.445 abitanti corrisponde un reddito medio notarile di complessive L. 74.700.000 circa, distribuito tra solo undici notai;

che, attribuendo al capoluogo i due posti già assegnati alle sedi di Correggio e di Guastalla, il reddito medio di ciascun notaio viene ad ammontare ad oltre L. 5.700.000 annue, sensibilmente superiore non solo al minimo nazionale ma anche a quello distrettuale;

che, infine, viene ampiamente superato anche il rapporto minimo popolazione-posti notarili, che è fissato dai criteri di massima in 8000 abitanti per ogni notaio;

che, per quanto sopra, i posti già attribuiti alle sedi di Correggio e Guastalla devono essere assegnati a Reggio Emilia;

Ritenuto, in particolare, per quanto riguarda il distretto notarile di Bologna;

che il reddito medio distrettuale risulta pari, per ogni notaio, a L. 5.500.000 circa, e pertanto notevolmente superiore a quello minimo nazionale, pari a lire 3.000.000 annue;

che i posti già attribuiti alle sedi di Imola, S. Giovanni in Persiceto e Medicina non possono essere nuovamente assegnati agli stessi comuni per insufficienza dei presupposti di fatto, atteso che: per quanto attiene alla sede di Imola, risulta che l'ammontare complessivo degli onorari è pari a L. 20.800.000 circa annue, sicchè la media individuale, anche tenendo conto degli onorari globali e non solo di quelli attinenti a rogiti effettuati nell'interesse degli abitanti, risulta pari a lire 5.200.000 circa, e pertanto inferiore a quella distrettuale;

per quanto attiene alla sede di S. Giovanni in Persiceto risulta analogamente, che la media degli onorari globalmente riscossi è di L. 9.000.000 circa annue, pari ad una media individuale che, comprensiva anche degli atti rogati nell'interesse di parti diverse degli abitanti del luogo, ammonta a sole L. 4.500.000, ed è quindi sensibilmente inferiore a quella distrettuale;

per quanto riguarda la sede di Medicina, la media globale appare alta e pari ad oltre L. 10.000.000 annue

per un solo notaio, ma la media relativa agli onorari attinenti ad atti rogati nell'interesse degli abitanti del luogo ammonta a sole L. 1.400.000 annue circa;

che i restanti comuni, diversi dal capoluogo non offrono sufficiente capienza;

che, al contrario, il reddito medio di ciascuno dei 49 notai attualmente esercenti in Bologna risulta molto prossimo ai 6 milioni annui, essendo il reddito globale di L. 300.510.935;

che, d'altro canto, la popolazione del capoluogo suddetto risulta di 444.872 unità;

che, pertanto, attribuendo alla sede di Bologna i quattro posti già assegnati ad Imola, S. Giovanni in Persiceto e Medicina, il reddito medio individuale viene a risultare ugualmente elevato e pari a circa L. 5.700.000 annue, mentre il rapporto posti-popolazione rimane sempre superiore a quello minimo previsto dai criteri di massima;

che, pertanto, i posti già attribuiti alle sedi di Imola, S. Giovanni in Persiceto e Medicina devono essere assegnati alla sede di Bologna;

Ritenuto, in particolare, per quanto riguarda il distretto notarile di Udine e Tolmezzo:

che il reddito medio distrettuale risulta pari, per ogni notaio a L. 3.605.000;

che la sede di Latisana offre un reddito medio globale di L. 9.500.000 circa annue, comprensive anche degli onorari relativi ad atti rogati nell'interesse di parti diverse dagli abitanti del luogo, pari ad un reddito medio individuale di L. 4.750.000;

che il detto reddito, ancorchè calcolato eccedendo i limiti di cui all'art. 5 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, non consente l'istituzione di nuovi posti senza diminuire la media degli onorari al di sotto di quella distrettuale;

che nessuno dei comuni diversi del capoluogo offre sufficiente capienza per assorbire l'aumento di posti già assegnato alla sede di Latisana ed annullato dal Consiglio di Stato;

che, invece, la sede di Udine risulta dotata di una popolazione pari a 86.188 unità e di un reddito notarile medio di complessive L. 68.000.000 circa distribuito fra undici notai soltanto;

che, pertanto, il detto capoluogo offre soddisfacente capienza per l'aumento di due posti notarili, atteso che il reddito globale suddetto, suddiviso fra 13 professionisti, assicura un reddito medio individuale superiore a L. 5.200.000 annue;

che, infine, la lieve deficienza del rapporto popolazione-posti notarili viene ampiamente compensata, a norma dei criteri di massima, dalla notevole eccedenza del termine economico, sensibilmente superiore sia alla media nazionale che a quella distrettuale;

che, pertanto, l'aumento di due posti, già attribuito alla sede di Latisana deve essere assegnato alla sede di Udine;

Ritenuto, in particolare, per quanto riguarda il distretto notarile di Napoli:

che il reddito medio individuale distrettuale risulta di L. 3.800.000 circa;

che nella sede di Frattamaggiore la popolazione ammonta a 30.018 unità mentre il reddito medio risulta di L. 6.300.000 circa, di cui solo una minima parte attribuibile ad onorari riscossi per atti rogati nell'interesse di parti diverse dagli abitanti del luogo;

che l'attuale situazione consente all'unico notaio previsto in organico di realizzare un reddito che si avvicina al doppio della media distrettuale, eccede il doppio di quella nazionale e supera persino quella realizzata nel capoluogo;

che, invece, l'aumento di un posto può consentire non soltanto un più equo guadagno medio, superiore alla media nazionale, ma di soddisfare nel modo migliore le esigenze della popolazione locale, che è di particolare densità;

che conseguentemente, può essere nuovamente attribuito alla detta sede l'aumento di un posto notarile, portando così a due posti l'organico previsto in tabella, atteso che il reddito medio assicurato a ciascuno dei due notai risulta superiore a quello minimo nazionale di cui ai criteri di massima, e si avvicina a quello distrettuale, mentre nel rapporto popolazione-posti notarili il termine anagrafico è circa il doppio di quello previsto dagli stessi criteri;

che, al contrario, non è possibile alcun aumento nella sede di Pompei, dove risulta gravemente insufficiente il dato relativo al reddito medio, che ammonta a complessive L. 4.250.000 circa;

che, invece, nella sede di Portici ad una popolazione di 50.373 unità corrisponde un meddito medio di complessive L. 12.200.000 circa, (di cui solo una parte minima è rappresentata da onorari riscossi per atti rogati nell'interesse di parti diverse dagli abitanti del luogo), sicchè è opportuno e legittimo l'aumento di un posto notarile che porti a tre i professionisti previsti in organico, essendo a ciascuno di loro assicurato un reddito medio di oltre L. 4.000.000, mentre anche nel rapporto popolazione-posti notarili il termine anagrafico è ampiamente superiore a quello previsto nei criteri di massima;

che alla sede di Resina, la quale offre ai due notai attualmente in organico un reddito medio di complessive L. 7.857.747, non è possibile, nonostante la notevole consistenza del dato relativo alla popolazione (45.148 unità), attribuire alcun aumento per la grave insufficienza del dato economico;

che nella sede di Torre del Greco, dove ad una popolazione di 77.576 unità corrisponde un reddito medio globale di L. 14.600.000 circa (quasi completamente relativo ad onorari riscossi per atti rogati nell'interesse degli abitanti del luogo), è possibile procedere all'aumento di un posto notarile che porti a quattro i professionisti previsti in organico, essendo a ciascuno di loro assicurato un reddito medio di L. 3.600.000 circa ed essendo più che ampiamente osservato il rapporto popolazione-posti notarili;

Ritenuto infine che, per quanto sopra, i posti notarili compresi negli aumenti annullati dal Consiglio di Stato e non attribuiti nuovamente alle predette sedi ammontano al complessivo numero di sei (1 a Frattamaggiore, 1 a Pompei, 1 a Portici, 2 a Resina, 1 a Torre del Greco);

che nessun altro comune, diverso dal capoluogo, offre sufficiente capienza per l'istituzione o l'attribuzione di nuovi posti;

che invece la sede di Napoli risulta dotata di soli 80 posti notarili contro una popolazione di 1.182.815 unità ed un reddito medio professionale di complessive L. 460.000.000 circa;

che, pertanto, attribuendosi al detto capoluogo i 6 posti di cui sopra, si ha un totale di 86 notai in organico, a ciascuno dei quali è assicurato un reddito medio

di L. 5.360.000 circa, notevolmente superiore sia alla media nazionale che a quella distrettuale, mentre resta ampiamente osservato il rapporto popolazione-posti notarili;

che, per quanto sopra, l'aumento di 6 posti va attribuito alla sede notarile di Napoli;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

Sono annullati di ufficio il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 697, limitatamente all'aumento di posti notarili disposto per le sedi di Correggio e di Guastalla (distretto notarile Reggio Emilia) nonchè i relativi bandi di concorso per assegnazione dei suddetti posti;

i posti di cui sopra, in numero di due e già assegnati alle sedi di Correggio e Guastalla, sono attribuiti in aumento alla sede notarile di Reggio Emilia, il cui organico passa da undici a tredici notai.

Gli aumenti relativi alle sedi di Imola, S. Giovanni in Persiceto e Medicina (distretto notarile di Bologna), annullati con le decisioni del Consiglio di Stato di cui al preambolo in una con i conseguenziali bandi di concorso, sono attribuiti alla sede notarile di Bologna, il cui organico passa da 49 a 53 posti notarili;

L'aumento relativo alla sede di Latisana (distretto notarile di Udine e Tolmezzo), annullato con la decisione del Consiglio di Stato richiamata in preambolo, è attribuito alla sede notarile di Udine, il cui organico passa da undici a tredici notai.

Gli aumenti relativi alle sedi di Frattamaggiore, Pompei, Portici, Resina e Torre del Greco, annullati dalle decisioni del Consiglio di Stato di cui al preambolo, sono così distribuiti:

un posto notarile alla sede di Frattamaggiore, il cui organico passa da uno a due posti;

un posto notarile alla sede di Portici, il cui organico passa da due a tre posti;

un posto notarile alla sede di Torre del Greco, il cui organico passa da tre a quattro posti;

sei posti alla sede notarile di Napoli, il cui organico passa da ottanta ad ottantasei posti.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1968
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 130

(12344)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto della misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Ferrara è determinato come segue:

L. 6000 mensili per alloggio, indipendentemente dal numero dei vani che lo compongono;
» 3000 mensili per riscaldamento (12 mesi);
» 1000 mensili per energia elettrica;
» 300 mensili per l'acqua.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12014)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'ente suddetto, modificato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1327, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 387, 3 settembre 1957, n. 964, e 26 agosto 1965, n. 1098;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1966, con il quale il prof. Vinicio Baldelli è stato nominato presidente dell'ente suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere per scaduto biennio alla nomina del presidente dell'E.N.A.L.C.;

Considerata l'opportunità di confermare il prof. Baldelli nel suddetto incarico;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Vinicio Baldelli è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro: Bosco

(11901)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Determinazione della somma dovuta al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E PER LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale per i mutilati ed invalidi del lavoro;

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, con la quale, tra l'altro, è stata istituita in favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro una addizionale dell'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto in particolare l'art. 15, secondo comma, di quest'ultima legge, il quale demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte del gettito dell'addizionale predetta da devolvere al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro, tenuto conto del piano annuale dei corsi di addestramento;

Considerato che per l'attuazione del citato piano organico dei corsi di addestramento, concordato con l'ANMIL per l'anno 1969, la somma occorrente al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento di tale attività è stata calcolata in lire 90 milioni;

Decreta:

L'ammontare della somma dovuta al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per l'anno 1969, nella cifra complessiva di lire 90 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro: Bosco

(12214)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1966, con il quale il dott. comm. Giuseppe Murgia è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro;

Considerato che il dott. comm. Giuseppe Murgia è recentemente deceduto ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta formulata dal presidente della giunta della Regione autonoma della Sardegna, in base allo art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327;

Decreta:

Articolo unico.

L'insegnante Salvatore Serra è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, in sostituzione del dottor comm. Giuseppe Murgia, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(11973)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 1392 del 7 novembre 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria comunica che il dottor Carlo Zanelli è stato eletto sindaco del comune di Savona in sostituzione dell'avv. Benedetto Martinengo;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Liguria l'avv. Benedetto Martinengo con il dott. Carlo Zanelli;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Carlo Zanelli, eletto sindaco del comune di Savona, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria in sostituzione dello avv. Benedetto Martinengo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(11966)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il ficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 11 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: VINCELLI

(12042)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1060;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto 16 luglio 1951 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con lettera 27 novembre 1968, n. 25651;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1969 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Agugiaro dott. Riccardo;
2) Bassi cav. Antonio;
3) Magni dott. Gianni;
4) Palombi dott. Massimo;
5) Poli dott. Aldo.

Membri supplenti:

1) Conforti cav. Pietro;
2) Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(12035)

DECRETO PREFETTIZIO 7 dicembre 1968.

Sostituzione di componenti del consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 30938 Gab. del 18 settembre 1968, concernente la rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per un nuovo triennio;

Visto che a far parte del predetto consesso erano stati chiamati il dott. Pasquale Patruno, direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Palermo, a la rev.da suor Maria Ricciardi, rappresentante del collegio provinciale infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Considerato che il dott. Pasquale Patruno, a seguito di trasferimento, ha lasciato la direzione della sede provinciale I.N.P.S. e che la rev.da suor Maria Ricciardi è impossibilitata, per motivi di salute, a partecipare alle riunioni del consiglio;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione dei predetti componenti;

Viste le nuove designazioni al riguardo formulate dalla sede provinciale I.N.P.S. di Palermo con lettera numero 1338/68 del 5 novembre 1968 e dal collegio provinciale infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici d'infanzia, con lettera dell'11 novembre 1968;

Sentito in proposito il parere del medico provinciale;

Decreta:

L'avv. Domenico La Malfa, direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Palermo e la rev.da suor Ermenegilda Capasso, sono chiamati a far parte del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione, rispettivamente, del dottor Pasquale Patruno e della rev.da suor Maria Ricciardi.

Palermo, addì 7 dicembre 1968

Il prefetto: RAVALLI

(12027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto ministeriale 21 maggio 1963 concernente lo scioglimento della società cooperativa « San Flaviano », con sede in Giulianova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 dicembre 1968, è revocato il decreto ministeriale 21 maggio 1963, con il quale, al numero d'ordine 60, venne disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa edilizia « San Flaviano », con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito Bacone in data 2 giugno 1953, repertorio 8054.

(12071)

Scioglimento della società Cooperativa lavoratori appalti ferroviari - C.L.A.F., con sede in Alessandria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 dicembre 1968, la società Cooperativa lavoratori appalti ferroviari - C.L.A.F., con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 2 febbraio 1950, repertorio 5344, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Spalla Giuseppe.

(12072)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Risorgente », con sede in Sesto San Giovanni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 dicembre 1968, la società cooperativa di consumo « Risorgente », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), costituita per rogito Canali, in data 13 ottobre 1952, repertorio 4016, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Gennaro Amato.

(12070)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alveo abbandonato del torrente Ghiara, in comune di Salsomaggiore Terme.

Con decreto 20 giugno 1966, n. 223 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alveo abbandonato del torrente Ghiara in comune di Salsomaggiore Terme (Parma), località Scacciapensieri, segnato nel catasto del comune stesso al foglio n. 58, mappali 188 (mq. 1700) e 189 (mq. 1080) di complessivi mq. 2780 ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 aprile 1967, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12115)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente S. Biagio, in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 26 luglio 1968, n. 624, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente S. Biagio, in comune di Reggio Calabria segnato nel catasto del comune medesimo, sezione Gallico, al foglio n. 1, mappali 428-*a* (mq. 8600) e 428-*b* (mq. 2980) di complessivi mq. 11.580 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato l'11 luglio 1964 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(12116)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del fiume Tagliamento, in comune di Tolmezzo

Con decreto 12 agosto 1962, n. 626, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del fiume Tagliamento segnati nel catasto del comune di Tolmezzo (Udine):

al foglio n. 79, mappale 154, ettari 0.24.60;
al foglio n. 79, mappale 163, ettari 0.04.00;
al foglio n. 79 mappale 164, ettari 0.56.80;
al foglio n. 79, mappale 165, ettari 0.02.90;
al foglio n. 79, mappale 167, ettari 0.28.80;
al foglio n. 79, mappale 171, ettari 0.12.10;
al foglio n. 79, mappale 172, ettari 0.09.60;
al foglio n. 79, mappale 173, ettari 0.14.40;
al foglio n. 79, mappale 174, ettari 1.76.20;
al foglio n. 81, mappale 232, ettari 2.09.90;
al foglio n. 81, mappale 234, ettari 3.27.30;
al foglio n. 81, mappale 236, ettari 0.69.90;
al foglio n. 81, mappale 237, ettari 0.10.00;
al foglio n. 81, mappale 238, ettari 0.05.50;
al foglio n. 81, mappale 239, ettari 0.13.60;
al foglio n. 81, mappale 240, ettari 0.16.00;
al foglio n. 81, mappale 241, ettari 0.21.60;
al foglio n. 81, mappale 242, ettari 0.32.90;
al foglio n. 81, mappale 243, ettari 0.00.86;
al foglio n. 81, mappale 244, ettari 0.03.70;
al foglio n. 81, mappale 245, ettari 1.04.40;
al foglio n. 81, mappale 246, ettari 0.04.40;
al foglio n. 81, mappale 247, ettari 0.48.90;
al foglio n. 81, mappale 248, ettari 0.31.70;
al foglio n. 81, mappale 249 parte, ettari 0.33.30;
al foglio n. 81, mappale 250, ettari 0.33.20;
al foglio n. 81, mappale 251, ettari 1.22.10;
al foglio n. 81, mappale 252, ettari 0.19.30;
al foglio n. 81, mappale 253, ettari 0.38.40;
al foglio n. 81, mappale 254, ettari 0.61.10;
al foglio n. 81, mappale 255, ettari 0.05.60;
al foglio n. 81, mappale 256, ettari 0.02.50;
al foglio n. 81, mappale 257, ettari 0.01.10;
al foglio n. 81, mappale 258, ettari 0.54.50;
al foglio n. 81, mappale 259, ettari 0.11.20;
al foglio n. 81, mappale 260, ettari 0.03.00;
al foglio n. 81, mappale 261, ettari 0.76.80;
al foglio n. 81, mappale 262, ettari 1.18.00;
al foglio n. 81, mappale 263, ettari 0.03.60;
al foglio n. 81, mappale 264, ettari 0.08.50;
al foglio n. 81, mappale 265, ettari 0.20.10;
al foglio n. 81, mappale 266, ettari 0.51.80;
al foglio n. 81, mappale 267, ettari 1.91.50;
al foglio n. 81, mappale 268, ettari 0.06.70;
al foglio n. 81, mappale 269, ettari 0.03.00;
al foglio n. 81, mappale 270, ettari 0.06.30;
al foglio n. 81, mappale 274, ettari 0.56.90;
al foglio n. 81, mappale 275, ettari 0.31.70;
al foglio n. 81, mappale 285, ettari 0.16.70;
al foglio n. 81, mappale 286, ettari 0.10.60;
al foglio n. 81, mappale 287, ettari 0.15.20;
al foglio n. 81, mappale 288, ettari 0.03.60;
al foglio n. 81, mappale 289, ettari 0.22.00;
al foglio n. 81, mappale 290, ettari 1.13.40;
al foglio n. 81, mappale 292, ettari 0.08.70;
al foglio n. 81, mappale 293, ettari 0.16.30;
al foglio n. 81, mappale 294, ettari 0.03.60;
al foglio n. 81, mappale 295, ettari 0.69.40;
al foglio n. 81, mappale 296, ettari 0.01.20;
al foglio n. 81, mappale 297, ettari 0.32.50;
al foglio n. 81, mappale 298, ettari 0.19.70;

di complessivi ettari 23.23.16 ed indicati nella planimetria rilasciata il 20 gennaio 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12273)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.735.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12299)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Verucchio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.678.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12300)

Autorizzazione al comune di Cinigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Cinigiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.862.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12301)

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Civitella Paganico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.158.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12302)

Autorizzazione al comune di Monterotondo Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.377.647, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12303)

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.101.533, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12304)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Roccastrada (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.120.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12305)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Proceno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.692.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12306)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Foza (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.206.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12307)

Autorizzazione al comune di Cervinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1968, il comune di Cervinara (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.816.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12308)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Poggio a Caiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.324.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12309)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1968, il comune di Greve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.971.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12310)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1968, il comune di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.059.984, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12311)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1968, il comune di Riposto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.476.403, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12312)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1968

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1968 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1968				
		Incassi (in milioni di lire)			Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967				12.103		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	6.594.313				
	residui	701.445				
	Totale		7.295.758			
Entrate extra-tributarie	competenza	270.076				
	residui	82.213				
	Totale		352.289			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	6.864.389			5.495.474	
	residui	783.658			1.151.805	
	Totale			7.643.047		6.647.279
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	301.298				
	residui	12.903				
	Totale			314.201		
Accensione di prestiti	competenza	841.715				
	residui	293.316				
	Totale			1.135.031		
Spese in conto capitale	competenza				1.773.700	
	residui				476.315	
	Totale					2.250.015
Rimborso di prestiti	competenza				53.652	
	residui				307.075	
	Totale					360.727
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		4.787.858			4.761.429	
Conti correnti		22.402.087			22.109.734	
Incassi da regolare		3.794.150			3.772.147	
Altre gestioni		9.693.433			9.128.881	
	Totale			40.677.528		39.772.191
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		269.592			283.325	
Pagamenti da regolare		283.039			244.610	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.600.240			1.775.003	
Altri crediti		17.071.703			17.664.451	
	Totale			19.224.574		19.967.389
	Totale complessivo			69.011.484		68.997.601
Fondo di cassa al 30 novembre 1968				—		13.883
	Totale a pareggio			69.011.484		69.011.484

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1968 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		13.883	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	20.897		
Pagamenti da regolare	143.874		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	527.608		
Altri crediti	1.904.526		
Totale crediti		2.596.905	
In complesso			2.610.788
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.627.827		
Conti correnti	1.963.290		
Incassi da regolare	206.380		
Altre gestioni	1.002.307		
Totale debiti			6.799.804
Situazione del Tesoro (passività)			4.189.016
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1968	207.603		

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(12455)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1968

ATTIVO

ATTIVO		
Oro in cassa	L.	1.778.909.547.880 —
Cassa	»	35.440.702.581 —
Portafoglio su piazze italiane	»	903.908.074.607 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	367.383.883 —
Anticipazioni	»	891.945.624.339 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.165.446.223.467 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	639.908.921.656 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	436.037.817.779 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	538.477.600.722 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	65.072.745.856 —
Spese	»	113.609.171.264 —
	L.	7.908.123.814.035 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	7.125.789.209.522 —
	L.	15.033.913.023.557 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE	L.	15.036.840.956.945 —

PASSIVO

PASSIVO			
Circolazione	L.		4.741.667.099.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		46.008.495.743 —
Depositi in conto corrente liberi	»		45.672.185.197 —
Conti correnti vincolati	»		2.362.353.087.338 —
Creditori diversi	»		582.198.131.014 —
Rendite del corrente esercizio	»		114.449.317.213 —
	L.		7.892.348.315.505 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	9.116.893.258 —	
Fondo di riserva straordinario	»	6.358.605.272 —	15.775.498.530 —
	L.		7.908.123.814.035 —
Depositanti	»		7.125.789.209.522 —
	L.		15.033.913.023.557 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE	L.		15.036.840.956.945 —

(12456)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: MASERA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a quattrocentoquarantasei posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, sul lotto pubblico;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, numero 1077;

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 40, contenente modifiche alla legge sul lotto;

Vista la legge 28 dicembre 1967, n. 1330, recante nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto;

Considerato che nella qualifica di aiuto ricevitore del lotto sono conferibili mediante concorso numero quattrocentoquarantasei posti;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti, assegnabili senza concorso e non ancora conferiti, spettanti alle categorie aventi diritto a riserva di posti a norma delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattrocentoquarantasei posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1949, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente art. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è potratto a 45 anni, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1968, n. 1330, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico dei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e per gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491.

Il limite di età è protratto altresì a 45 anni ai sensi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1968, n. 1330, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per i mutilati e invalidi del lavoro, gli organi dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per i profughi disoccupati di cui alla legge 9 febbraio 1968, n. 83;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

11) si prescinde dal limite massimo di età per gli aiuto ricevitori aggiunti, per coloro che pur non rivestendo tale qualifica abbiano riportato l'idoneità al concorso previsto dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 40 e per i commessi avventizi, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1967, numero 1330.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale per le entrate speciali - Ufficio concorsi o ad una delle intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale per le entrate speciali - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale per le entrate speciali - Ufficio concorsi ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale per le entrate speciali del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dallo ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civie di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuolte parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili e del lavoro, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, numero 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 mar-

zo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400 attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo da L. 400, del sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati e invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo da L. 400, della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi dai territori ceduti alla Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, prorogata per un triennio con legge 9 febbraio 1968, n. 83, dovranno produrre una attestazione del riconoscimento della qualifica di profugo, rilasciata dalla competente prefettura.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dalla comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati dipendenti civili dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

w) i candidati che beneficano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e della prova orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consisterà di due prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza sedi di estrazione di: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.
Programma di esame

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento di italiano.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto della seconda prova scritta e comprende inoltre:

nozioni sulle disposizioni che regolano il servizio del lotto e sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria;

nozioni sulla Costituzione italiana;

nozioni sulla storia d'Italia dal 1815.

Art. 12.
Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del lotto.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso che hanno conseguito la nomina ad aiuto ricevitore del lotto decadono dalla nomina stessa qualora non assumano servizio entro il termine stabilito o si rifiutino di prestare il giuramento previsto dall'art. 7 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330.

Gli aiuto ricevitori sono inquadrati in apposito ruolo che costituirà la base per la nomina a ricevitore.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso nominati aiuto ricevitori spetterà il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 753, e successive integrazioni.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

Il Ministro: Preti

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1968
Registro n. 38 Finanze, foglio n. 80

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al

Ministero delle finanze Direzione generale per le entrate speciali Ufficio concorsi — Roma

Il sottoscritto . . . nato a (provincia di .) il . . e residente in (provincia di via chiede di essere ammesso al concorso a quattrocentoquarantasei posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di .

lì . . . 19 . .

Firma . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengono inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . (6).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato con prole oppure senza prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori esteri; dai territori su cui è cessata la sovranità dello stato italiano; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione e di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

(11321)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Piombino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Piombino (Livorno);

Visto il decreto ministeriale in data 7 novembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 815;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Piombino, nell'ordine appresso indicato:

1.	Mancini dott. Rocco	punti	79 —	su 132
2.	De Palma dott. Luigi	»	78,90	»
3.	D'Alessandria dott. Giuseppe	»	78,55	»
4.	Albano dott. Benedetto	»	78,19	»
5.	Scalia dott. Benedetto	»	77,36	»
6.	Sciascia Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	77,16	»
7.	Verga dott. Vincenzo	»	77,16	»
8.	Mistretta dott. Francesco	»	76,70	»
9.	De Alis dott. Angelo	»	76,20	»
10.	Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
11.	Pace dott. Domenico	»	75,95	»
12.	Spani dott. Tommaso	»	75,06	»
13.	Bonini Celso	»	73,95	»
14.	Bartelloni dott. Manlio	»	73,86	»
15.	Carucci Domenico	»	73,16	»
16.	Rinaldi dott. Mario	»	73,09	»
17.	Imperato dott. Ettore	»	73,08	»
18.	Lopez Ugo	»	72,99	»
19.	Russo Luigi	»	72,83	»
20.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
21.	Milano Alberto	»	72,16	»
22.	Bernardi Celio	»	72 —	»
23.	Crisopulli dott. Domenico	»	71,27	»
24.	Bartolomei Adelmo	»	70,87	»
25.	Di Giovine dott. Gaetano	»	68,68	»
26.	Bruschi dott. Vinicio	»	67,64	»
27.	Maddaloni Pasquale	»	67,60	»
28.	Perruggino Giovanni	»	65,66	»
29	Parini Antonio	»	64,66	»
30.	Baldacchino dott. Emanuele	»	62,10	»
31.	Forlani dott. Remo	»	61,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1968

p. *Il Ministro*: Gaspari

(11722)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 47 in data 21 dicembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Lucca;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Lucca è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Stoppani dott. Alberto, medico provinciale capo;

Paccagnella prof. Bruno, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Ferrara;

Fiaschi prof. Emilio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Padova;

Selvaggio prof. Angelo, ufficiale sanitario del comune di Como;

Alì dott. Nicolò, capo sezione del Ministero dell'interno.

Segretario:

Cascini dott. Vincenzo, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'ospedale civile di Lucca.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lucca, della prefettura di Lucca, nonchè all'albo pretorio del comune di Lucca.

Lucca, addì 12 dicembre 1968

Il medico provinciale: CIANCIULLO

(12091)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 439 del 27 febbraio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, costituita con proprio decreto n. 4384 del 1° aprile 1968;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di che trattasi:

1. Romano Renzo . . . . . punti 70,183 su 120
2. Patini Roberto . . . . . . » 67,610 »
3. Pascarella Antonio . . . . . » 66,860 »
4. Mastrangeli Pio . . . . . . » 65,851 »
5. Canneto Amneris . . . . . . » 61,750 »
6. Vicini Antonio . . . . . . » 57,773 »
7. Silvestri Eduardo . . . . . » 54,854 »
8. Papa Aldo . . . . » 53,641 »
9. Guiso Giuseppe . . . . . . » 53,425 »
10. Deni Danilo . . . . » 51 — »
11. Bartolini Giorgio . . . . . . » 50,500 »
12. Fagiolo Gino . . . . . . » 48 — »
13. Pepponi Enzo . . . . . . » 47,500 »
14. Crescenzi Brenno . . . . . . » 46,500 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 16 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: BENEDETTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2169 del 16 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto consorziale tra i comuni di Ceccano Arnara e Giuliano di Roma;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Renzo Romano è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario consorziale tra i comuni di Ceccano Arnara e Giuliano di Roma.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 16 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: BENEDETTI

(12263)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 321/U.V.P. in data 20 febbraio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto dei consorzi di Agnone ed Uniti - Boiano ed Uniti - Forlì del Sannio ed Uniti;

Accertata la regolarità degli atti e dello svolgimento del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria di merito dei candidati, stilata dalla competente commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati, risultati idonei, al concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto dei consorzi di Agnone ed Uniti - Boiano ed Uniti - Forlì del Sannio ed Uniti:

1. Silvestri Eduardo . . . . . . punti 75,473
2. Berchicci Nicola . . . . . . » 73,238
3. Ciarlariello Francesco . . . . . . » 71,059
4. Rispoli Nicolino . . . . . . » 69,423
5. Ricciuti Nicola . . . . » 68,833
6. Licursi Mario . . . . » 68,548
7. Faralli Michele . . . . » 66,580
8. Marcogliese Francesco . . . . . . » 65,834
9. Colalillo Carlo . . . . » 65,284
10. Lastoria Lino . . . . » 63,484
11. Patini Roberto . . . . » 63,224
12. Realfonso Ettore . . . . » 62,134
13. Del Zingaro Giovanni . . . . . . » 61,754
14. Testa Antonio . . . . » 61,082
15. Sarno Giuseppe . . . . » 57,200
16. Vastano Giovan Giuseppe . . . . . » 56,524
17. Santoro Michele . . . . » 54,914
18. Trimini Vincenzo . . . . » 53,970
19. Castrataro Pasquale . . . . . . » 52,698
20. Messidoro Raffaele . . . . » 49,500
21. Colitti Renato . . . . » 48,100
22. Santaniello Pasqua . . . . » 47,901
23. Busico Francescopaolo . . . . . . » 42,882
24. Calitri Vito . . . . » 42 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni capiconsorzio interessati e dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 14 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: RUGGIERO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2377 in data 14 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti riconosciuti idonei, e relativa al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei consorzi di Agnone ed Uniti - Boiano ed Uniti - Forlì del Sannio ed Uniti;

Visto l'ordine preferenziale espresso dai concorrenti nella istanza di partecipazione al concorso, con riferimenti agli anzidetti posti vacanti;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per le condotte consorziali accanto di ciascuno di essi riportate:

1) Silvestri Eduardo: consorzio veterinario tra i comuni di Boiano, San Massimo, San Polo Matese, Spinete, Colledanchise;

2) Berchicci Nicola: consorzio veterinario tra i comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Pietrabbondante, Poggio Sannita;

3) Ciarlariello Francesco: consorzio veterinario tra i comuni di Forlì del Sannio, Montenero Valcocchiara, Rionero Sannitico, Roccasicura, Acquaviva d'Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni capiconsorzio interessati e dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 14 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: RUGGIERO

(12261)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 24 del 18 gennaio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola nominata con decreto n. 525 del 5 luglio 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto indicato nelle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Capocasa Ottavio . . . . . punti 80,25 su 120
2. Marziali Vincenzo . . . . . . » 78,74 »
3. Orlandi Vittorio . . . . . . » 76,99 »
4. Bertuzzi Davide . . . . . . » 73,74 »
5. Serafini Pietro Maria . . . . . » 73,54 »
6. Bonelli Vincenzo . . . . . . » 72,86 »
7. Tambella Gildo . . . . » 69,94 »
8. Emiliozzi Mauro . . . . . . » 67,71 »
9. Ragonigi Rosolino . . . . . . » 67,56 »
10. Sgariglia Giampiero . . . . . » 67,13 »
11. Tossichetti Luigi C. . . . . . » 64,76 »
12. Macarri Vincenzo . . . . . . » 62,82 »
13. Colonnella Francesco . . . . . » 62,75 »
14. Cupelli Silvano . . . . . . » 59,20 »
15. Misericordia Francesco . . . . . » 59,09 »
16. Angelini Marinucci G. . . . . . » 58,76 »
17. Castrataro Pasquale . . . . . » 56,00 »
18. Pauri Alberto . . . . . . » 50,00 »
19. Bartolini Giorgio . . . . . . » 50,00 »
20. Palarchi Mario . . . . . . » 49,00 »
21. Annarumma Giuseppe . . . . . » 48,91 »
22. Gattari Corrado . . . . . . » 48,59 »
23. Angeli Pio . . . . . . » 47,00 »
24. Bruciati Mietti Bruno . . . . . » 47,00 »
25. Lutta Annibale . . . . . . » 46,77 »
26. Pulcini Marcantonio . . . . . » 44,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ascoli Piceno, addì 10 dicembre 1698

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 892 del 10 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che il candidato dott. Davide Bertuzzi, risultato quarto nella graduatoria approvata con il suddetto decreto, con nota dell'11 dicembre 1968, ha rinunciato alle condotte veterinarie poste a concorso;

Visto il regio decreto, 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967 per la sede indicata a fianco di ciascuno di essi:

Capocasa Ottavio: Montegranaro;
Marziali Vincenzo: Amandola;
Orlandi Vittorio: Montefalcone Appennino-Smerillo;
Serafini Pietro Maria: Roccafluvione-Montegallo.

Ascoli Piceno, addì 12 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(12130)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 3687 del 18 giugno 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1964 nel comune di Ischia e nel consorzio di Forio comprendente i comuni di Barano, Casamicciola, Lacco Ameno, Serrata Fontana;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei veterinari della provincia di Napoli e dei comuni interessati;

Visto il provvedimento con il quale il medico provinciale di Napoli ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220:

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1964 è così composta:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mattioli dott. Angelo, veterinario provinciale capo presso il Ministero della sanità;

Bonaduce prof. Antonio, docente in malattie infettive profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Napoli;

Marcato prof. Arnaldo, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Napoli;

Grasso dott. Aurelio, vice prefetto presso la prefettura di Napoli;

Muto dott. Gennaro, veterinario consorziale di Bacoli-Monte di Procida.

Segretario:

Salemme dott. Vittorio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove avranno luogo in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Napoli, addì 2 dicembre 1968

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(12131)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.